

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 dicembre 2002, n. 0368/Pres.

Regolamento per l'avvalimento da parte della Direzione del commercio, del turismo e del terziario dei Centri di assistenza tecnica, dei Centri di coordinamento tra gli stessi e dei Consorzi garanzia fidi (articolo 11 bis, comma 1 della legge regionale 19 aprile 1999 n. 8).

Art. 1
(Finalità)

1. La Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario (Direzione) può avvalersi, nelle proprie attività istruttorie, dei Centri di assistenza tecnica (CAT) autorizzati dalla Regione, dei Centri di coordinamento tra gli stessi (Centri) e dei Consorzi garanzia fidi tra piccole e medie imprese commerciali e turistiche (CONGAFI) della Regione.

2. L'avvalimento si applica nel caso in cui con il personale assegnato alla Direzione non è possibile svolgere tutte le attività istruttorie di competenza, oppure nel caso di istruttorie richiedenti specifiche professionalità riscontrabili presso i soggetti di cui al comma 1.

3. Le attività istruttorie per le quali si fa ricorso all'avvalimento, potranno riguardare:

- a) domande di finanziamento agevolato relative a contributi regionali, statali e comunitari, presentate dalle imprese del commercio, del turismo e dei servizi;
- b) interventi in materia di fabbisogni formativi delle categorie economiche del terziario;
- c) interventi in materia di evoluzione del mercato distributivo e turistico.

Art. 2
(Criteri)

1. La Direzione può avvalersi dei CAT e dei Centri per le attività istruttorie di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b), c).

2. La Direzione può avvalersi dei CONGAFI per le attività istruttorie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a).

Art. 3
(Rapporti convenzionali)

1. I rapporti tra la Direzione ed i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, sono regolati da apposite convenzioni.

2. Le convenzioni possono riguardare contemporaneamente anche più rapporti di avvalimento.

3. Le convenzioni devono avere una durata rapportata ai contenuti dell'avvalimento e comunque non superiore ai tre anni e non possono essere rinnovate, con gli stessi contenuti, per più di due volte.

4. La Direzione esprime il proprio assenso preventivo all'eventuale utilizzo da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, di collaboratori per le attività delegate.

5. Il compenso pagato dall'Amministrazione regionale ai soggetti convenzionati rappresenta il corrispettivo per la prestazione di un servizio.

6. Le convenzioni sono attivabili in presenza di adeguata copertura finanziaria a fronte degli oneri conseguenti alle stesse.

7. La Giunta regionale approva preventivamente le bozze di convenzione per l'avvalimento da stipularsi tra la Direzione e i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Art. 4

(Obblighi per i soggetti convenzionati)

1. Gli obblighi per i soggetti convenzionati sono quelli derivanti dalle norme vigenti e dai contenuti delle convenzioni.

2. In ogni caso i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, sono tenuti alla presentazione di idonea rendicontazione entro sei mesi dalla scadenza del rapporto convenzionale.

3. Durante lo svolgimento delle attività attribuite con la convenzione la Direzione verifica e controlla la corrispondenza delle stesse alle norme vigenti e ai contenuti delle convenzioni.

4. In caso di inadempimento da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, le convenzioni vengono immediatamente risolte con l'obbligo della restituzione delle somme corrisposte aggravate degli interessi e dalla mora giornaliera stabilita nelle convenzioni.

Art. 5

(Norme finali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, trova applicazione la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.